

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 TRA IL COMUNE DI
VICCHIO E L'ASSOCIAZIONE**

**per l'organizzazione di "Corsi di tecniche artistiche, allestimento e
predisposizione locali Casa di Giotto e Museo di Arte Sacra e
Religiosità popolare Beato Angelico di Vicchio, oltre attività di
accoglienza e promozione"**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, il Comune di Vicchio (di seguito solo Comune) con sede in Via Garibaldi, 1 codice fiscale 83002370480 e partita IVA 01443650484 qui rappresentato dal Responsabile del Servizio n.3 Sig.ra Cristina Bargelli nata a il domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 01 del 03/01/2022),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione) con sede in, codice fiscale nella persona del legale rappresentante nato a il il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice Civile;
- gli artt. 1 comma 1bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- L'Avviso pubblico per la ricerca di soggetti appartenenti al Terzo Settore per l'organizzazione di "Corsi di tecniche artistiche, allestimento e predisposizione locali Casa di Giotto e Museo di Arte Sacra e Religiosità popolare Beato Angelico di Vicchio, oltre attività di accoglienza e promozione" anni 2022/2025 oltre possibile proroga;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lett. a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia", ne favorisce

“l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2 del D.lgs n. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs n. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l’art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - o l’iscrizione nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del D.lgs n. 117/2017);
 - o il possesso dei requisiti di moralità professionale;
 - o il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione”, capacità da valutarsi con riferimento all’esperienza, all’organizzazione, formazione, aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.lgs n. 117/2017);

Premesso infine che:

- il comma 3 dell’art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 01/06/2022 al giorno 30/06/2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.vicchio.fi.it, in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le

associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali;
- l'Associazione è iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Toscana sez. provincia di _____ al n. _____ dal _____;
- con Deliberazione N. 29/2022 la Giunta Comunale dava indirizzo di procedere, per l'oggetto di cui alla presente convenzione, con un avviso rivolto alle associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale pertinenti di settore, finalizzato alla stipula di una convenzione alle condizioni maggiormente favorevoli ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017 art. 56, secondo i principi di efficacia efficienza e economicità ai sensi della L. 241/90;
- la Determina del Responsabile del Servizio n.Del che approva l'avviso, lo schema di domanda e la bozza della presente convenzione;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

“Corsi di tecniche artistiche, allestimento e predisposizione locali Casa di Giotto e Museo di Arte Sacra e Religiosità popolare Beato Angelico di Vicchio, oltre attività di accoglienza e promozione”.

Art. 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere la cultura della formazione delle tecniche artistiche
- coadiuvare il Comune di Vicchio nella valorizzazione e promozione della Casa di Giotto e del Museo di Arte Sacra e Religiosità popolare Beato Angelico di Vicchio (di seguito “Musei”), con accoglienza dei visitatori e predisposizione adeguata dei locali interni ed esterni.

Art. 4 – Servizio

Il Servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue, nelle due strutture (“musei”):

- Apertura e chiusura secondo gli orari e i giorni stabiliti dall'amministrazione;
- Gestione della biglietteria con utilizzo dei biglietti forniti dall'ufficio competente;
- attività formative e corsi di disegno, pittura e/o altre tecniche artistiche da

- concordare e condivisi con l'amministrazione;
 - Gestione dei bookshop con libri e gadget previo consenso dell'amministrazione;
 - Promozione, di concerto con il committente;
 - Redazione giornaliera del prospetto dei visitatori e invio per mail all'ufficio comunale competente;
 - Predisposizione adeguata dei locali: pulizia dell'intero immobile sia per la parte interna sia per la parte esterna;
 - Abbellimento e cura dell'esterno in accordo con l'Amministrazione, manutenzione e cura del giardino della Casa di Giotto, comprensiva del taglio dell'erba e del percorso botanico esistente;
- Oltre all'organizzazione e gestione completa di un concorso letterario nazionale annuale in accordo con l'Amministrazione;
- I volontari sono tenuti e si impegnano a rispettare il Codice di comportamento del Comune di Vicchio.

L'Associazione:

- è tenuta a garantire le attività nei tempi e modi concordati con il Comune, segnalando con congruo anticipo (intendendo per congruo il tempo necessario al Comune per organizzare le attività in altro modo) eventuali difficoltà a garantire le stesse;
- deve garantire l'attuazione del progetto oggetto della Convenzione con continuità nonché nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
- assicura la specifica competenza e preparazione dei volontari e/o del personale per gli interventi oggetto della presente Convenzione;
- svolge le attività in oggetto alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività alle normative e disposizioni nazionali e regionali del settore. I volontari e l'eventuale personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione individuato in Convenzione;
- si impegna a fornire al Comune di Vicchio tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del progetto e a comunicare eventuali cambiamenti rispetto a quanto individuato in Convenzione;
- si impegna ad assicurare i volontari e il personale, comunque impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, così come previsto dagli art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3 della Legge n. 266/1991 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi, sollevando il Comune di Vicchio da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
- si occuperà dell'apertura al pubblico secondo gli orari e nei giorni stabiliti e concordati con il Committente. L'Associazione potrà proporre aperture straordinarie dei musei, concordandole con il committente, con costi a proprio carico e potrà svolgere, nelle due

strutture comunali oggetto della presente convenzione, mostre espositive, eventi artistici e culturali e corsi di disegno, intaglio del legno, pittura e/o altre tecniche artistiche, che dovranno essere preliminarmente autorizzati e condivisi di volta in volta, sia per quanto riguarda le date di svolgimento, sia per gli aspetti tecnici e logistici, con il Committente, che ne valuterà il grado di coesistenza con l'allestimento permanente e con altre eventuali iniziative in programma.

- provvederà sia alle pulizie dei locali interni, che alla cura e al mantenimento dell'ambiente esterno, compreso il taglio dell'erba presso la Casa di Giotto.
- L'Associazione dovrà curare l'aspetto promozionale dei musei, di concerto con il Committente.
- Essa dovrà altresì provvedere a redigere giornalmente il prospetto dei visitatori (suddivisi nelle tre casistiche: biglietti interi, ridotti, omaggio) e inviare per e-mail, all'ufficio comunale competente, entro il 5° giorno di ogni mese, le statistiche riepilogative dei biglietti emessi nel mese precedente.
- L'Associazione gestirà il bookshop dei musei, con libri e/o altri gadget e/o altri prodotti che essa stessa potrà proporre per la vendita, previo consenso del Committente che ne valuterà l'opportunità secondo parametri qualitativi e nel rispetto delle norme vigenti.
- si impegna a presentare la rendicontazione delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del progetto;
- acquista i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- segnala tempestivamente eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione: L'Associazione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente malfunzionamenti (degrado) o guasti (disservizi) all'Ufficio Manutenzione comunale. Il Committente garantisce la continuità nell'erogazione del servizio, fatta salva la possibilità di sospendere temporaneamente il Servizio in occasione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni.
- segnala con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'eventuale rinuncia/impossibilità di continuare il progetto con almeno un mese di preavviso. L'Associazione garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività convenzionate, sulla base delle indicazioni e del coordinamento del Committente.
- L'Associazione gestirà per il Committente la biglietteria dei musei, rilasciando a ogni visitatore il biglietto omaggio, ridotto o intero, quale ricevuta per l'ingresso alla struttura. L'Associazione si impegna all'occorrenza a prelevare, presso l'ufficio comunale competente, i blocchi di biglietti interi, ridotti e omaggio, le cui matrici dovranno necessariamente essere restituite presso tale ufficio una volta terminati i blocchi, assieme ai relativi incassi, che verranno versati presso la Tesoreria Comunale dal personale dipendente addetto,

oppure, l'Associazione potrà essere nominata agente contabile esterno del Comune di Vicchio (e in questo caso dovrà adempiere ai relativi obblighi di legge)

- Relativamente agli eventi espositivi temporanei che l'Associazione vorrà proporre e organizzare, una volta concordati con il Committente, essa dovrà provvedere a darne comunicazione all'ufficio Siae territorialmente competente e sottoscrivere il modello DEA e/o CEA; rilasciando in ogni caso giusto titolo d'ingresso.
- L'Associazione provvederà altresì ad assicurare se stessa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno o evento che possa causarsi, escluso all'immobile, esonerando espressamente il Comune di Vicchio da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, come anche al successivo art. 8.
- L'Associazione assume l'obbligo di custodire le strutture e conservare le apparecchiature e gli accessori, in esse contenuti, con la massima cura e diligenza, assumendosi ogni rischio relativo al loro deterioramento che ecceda l'uso normale.
- L'Associazione garantirà la predisposizione adeguata dei locali sia per la parte interna sia per la parte esterna delle strutture. Il materiale per le pulizie sarà acquistato direttamente dall'Associazione.
- L'Associazione dovrà garantire lo svolgimento dei laboratori per bambini e/o famiglie e delle altre attività organizzate da altri enti autorizzati in accordo con il Committente, che ne informerà l'Associazione.

Ogni evento, iniziativa o proposta non previsto/compreso nella presente convenzione dovrà essere oggetto di apposita e dettagliata richiesta da sottoporre al Comune di Vicchio, che e valuterà di volta in volta l'opportunità e le modalità.

Il Comune:

- copre le spese delle utenze (luce, gas, acqua) dei locali comunali di cui alla convenzione;
- cura la manutenzione straordinaria dei locali di cui alla convenzione;
- mette a disposizione gratuita dell'Associazione i locali comunali finalizzati allo svolgimento del presente progetto.

Il Comune si riserva la facoltà di poter utilizzare le strutture per fini istituzionali e/o formativi, previa comunicazione scritta con un anticipo di almeno 7 giorni, fermo restando il rispetto di eventuali mostre o attività in essere.

Art. 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1/07/2022 per tre anni (fino al 30/06/2025), rinnovabili per altri tre anni (fino al 30/06/2028).

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Art. 6 – Contributi e rimborsi

Ai fini della presente Convenzione e per lo svolgimento del progetto in oggetto il Comune riconosce all'Associazione un contributo forfettario onnicomprensivo massimo annuale €. 14.500,00, per ciascun anno compreso nella presente convenzione (decorrente da luglio a giugno dell'anno solare successivo), a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione nel periodo di riferimento, a puro titolo esemplificativo, per carburante, buoni pasto, polizze assicurative, spese telefoniche (internet e/o mobile), spese smaltimento rifiuti, materiale di consumo, spese per docenti, spese per allestimento corsi di tecniche artistiche, spese per acquisto materiali necessari all'espletamento delle attività.

Le spese sostenute dall'Associazione dovranno essere dalla stessa certificate e documentate a consuntivo.

Il contributo sarà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attuazione del progetto e documentate.

Il Comune provvederà, alla scadenza, al calcolo dell'eventuale conguaglio e/o compensazione del contributo.

Art. 7 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Art. 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di

_____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 de D.lgs n. 117/2017) che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

Art. 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune;

- qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

L'erogazione del contributo sarà eseguita dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo.

Art. 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

Art. 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 12 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail comune.vicchio@postacert.toscana.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <http://www.comune.vicchio.fi.it/privacy>.

Art. 13 – Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio firmatario della presente convenzione.

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono digitalmente ai sensi di legge.

Comune di Vicchio (_____)

Associazione (_____)